



*Consiglio Regionale della Calabria*

X LEGISLATURA  
37<sup>a</sup> Seduta  
Giovedì 29 giugno 2017

Deliberazione n. 234 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale - Disposizioni per favorire l'accesso dei giovani al settore primario e contrastare l'abbandono e il consumo dei suoli agricoli.

Presidente: Nicola Irto  
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri  
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 19, assenti 12

...omissis...

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i sei articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 19, a favore 19 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.  
Reggio Calabria, 4 luglio 2017



IL SEGRETARIO  
(Avv. Maria Stefania Lauria)



*Consiglio Regionale della Calabria*

Allegato alla deliberazione  
n. 234 del 29 giugno 2017

X LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

DISPOSIZIONI PER FAVORIRE L'ACCESSO DEI GIOVANI  
AL SETTORE PRIMARIO E CONTRASTARE L'ABBANDONO  
E IL CONSUMO DEI SUOLI AGRICOLI

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 29 giugno 2017.

Reggio Calabria, 4 luglio 2017

IL PRESIDENTE  
(Nicola Irto)



## RELAZIONE

In Calabria il ricambio generazionale continua a non essere rappresentativo. Infatti l'incidenza del 9% dei giovani con meno di 40 anni è uguale a quella registrata 10 anni prima e continua ad essere inferiore al dato medio nazionale. Il basso ricambio generazionale facilita inoltre la persistenza nel Mezzogiorno e in Calabria di quelle "patologie" fondiarie quali i fenomeni di polverizzazione, frammentazione e dispersione della proprietà agraria ed anche la scarsa propensione all'associazionismo ed alla cooperazione.

Tutto ciò costituisce un fattore di rischio per il comparto agroalimentare perché contribuisce ad alimentare l'abbandono dei terreni agricoli ed incide sul ritardo degli investimenti nel settore e sulle difficoltà a implementare le innovazioni scientifiche di processo e di prodotto.

La presente proposta, nel rispetto del quadro normativo statale, si pone l'obiettivo di rendere produttivi beni e immobili agricoli o a vocazione agricola di proprietà della Regione o degli enti da essa controllati, attualmente inutilizzati, assegnandoli a giovani che non abbiano ancora compiuto quarant'anni.

Strappare vaste aree del nostro territorio dallo stato di abbandono, preservandole dai rischi che esso comporta, primo fra tutti il pericolo d'incendio ed il degrado legato all'incuria, comporta ricadute positive sull'ambiente e sull'immagine della Regione, oltre a creare nuove opportunità occupazionali, ancor più urgenti in un contesto di gravissima crisi socio-economica che colpisce soprattutto le nuove generazioni.

Uno dei più rilevanti ostacoli ai nuovi insediamenti giovanili è costituito dall'elevato costo di affitto e di acquisto dei terreni.

A fronte di ciò, considerando che il suolo sia un "bene comune", una risorsa preziosa per il nostro futuro, ne discende la necessità di dedicare la massima attenzione alle attività che impattano sugli ecosistemi agrari e forestali, al fine di evitare la cementificazione ed il dissesto idrogeologico conseguente alla diminuzione della SAU ed ai processi di desertificazione.

Appare perciò evidente, a fronte di circa 380.000 ettari di terreni demaniali a vocazione agricola presenti in Italia, che ci sono le condizioni per incentivare la presenza dei giovani imprenditori in agricoltura proprio attraverso l'uso del demanio per arrivare al recupero produttivo delle terre sia della Regione che degli Enti controllati e dei Comuni. La presente proposta di legge è composta da sei articoli.

Nel primo si intende promuovere l'accesso dei giovani agricoltori ai terreni di proprietà della Regione, degli Enti controllati e dei Comuni onde favorire il ricambio generazionale frenando fenomeni come la desertificazione, l'erosione, il dissesto idrogeologico.

Nel secondo si individuano le disposizioni per procedere alla individuazione dei terreni, fino alla compilazione di un inventario degli stessi.



## Consiglio Regionale della Calabria

Nel terzo si definiscono le procedure della Regione e dei Comuni per il conferimento degli immobili ai giovani agricoltori, singoli o associati in cooperative e alle cooperative sociali con fatturato derivante dalle attività agricole prevalente, sulla base di appositi bandi pubblici.

Il quarto contiene norme volte a favorire il recupero produttivo delle terre in stato d'abbandono. Il quinto, la norma finanziaria, non prevede oneri finanziari a carico del bilancio regionale. Il sesto reca l'entrata in vigore della presente legge.

### RELAZIONE TECNICO — FINANZIARIA

Dalle disposizioni contenute nella presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Trattasi, per la gran parte dell'articolato, di norme di carattere ordinamentale.

L'art. 2, ad esempio (individuazione degli immobili di proprietà regionale e di altri enti pubblici) non comporterà alcun onere a carico del bilancio regionale poiché, le attività di predisposizione di elenchi e cartografie dei terreni agricoli e a vocazione agricola e pastorale saranno effettuate dai dipartimenti interessati o per il tramite degli enti strumentali regionali senza alcun aggravio di spesa per il bilancio regionale.

L'art. 3 (Procedure per il conferimento ai giovani agricoltori) comporta, in previsione, ulteriori entrate per la Regione Calabria derivanti dai contratti di locazione dei terreni.

Pertanto, le disposizioni normative contenute comporteranno effetti economici positivi e indiretti sul bilancio della Regione Calabria; tuttavia le entrate derivanti dalla locazione dei terreni ai giovani agricoltori, che in fase di prima applicazione sono di difficile quantificazione, a fini prudenziali, non saranno iscritte nel bilancio di previsione del triennio 2017-2019, ma verranno iscritte solo nel momento della loro riscossione.

E' conforme all'originale.

Reggio Calabria, 4 luglio 2017



IL SEGRETARIO  
(Avv. Maria Stefania Lauria)



*Consiglio Regionale della Calabria*

Art. 1  
(Finalità)

1. In attuazione degli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione e della Convenzione europea sul paesaggio, ratificata dalla legge 9 gennaio 2006, n.14, la presente legge detta i principi fondamentali per la conservazione del suolo in quanto bene comune e risorsa non rinnovabile, determinante per la difesa dell'ecosistema e delle caratteristiche del paesaggio, per la prevenzione del dissesto idrogeologico, per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari tipiche e di qualità.

2. Ai fini della presente legge si intende:

a) per superficie agricola i terreni qualificati tali dagli strumenti urbanistici, nonché le aree di fatto utilizzate a scopi agricoli indipendentemente dalla destinazione urbanistica e quelle, comunque libere da edificazioni e infrastrutture, suscettibili di utilizzazione agricola;

b) per consumo di suolo la riduzione di superficie agricola per effetto di interventi che ne determinano l'impermeabilizzazione, l'urbanizzazione, l'edificazione e la cementificazione.

3. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, perseguono il coordinamento delle politiche di sviluppo territoriale con quelle rivolte al contenimento del consumo di suolo agricolo. A tal fine, per favorire l'effettivo utilizzo agricolo, la Regione promuove misure rivolte a disincentivare l'abbandono delle coltivazioni, a sostenere il recupero produttivo, il ricambio generazionale in agricoltura e lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile.

Art. 2  
(Individuazione degli immobili di proprietà regionale e di altri enti pubblici)

1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno, i dipartimenti regionali competenti in materia di bilancio e agricoltura, su delega della Giunta regionale, predispongono, d'intesa con gli enti e le agenzie strumentali gestori e senza ulteriori oneri, l'elenco annuale, con relativa cartografia, dei terreni agricoli e a vocazione agricola e pastorale di proprietà della Regione, idonei per l'assegnazione a giovani agricoltori singoli o associati in forma cooperativa e a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte o che si prevede di svolgere sia prevalente. Ad analogo adempimento sono tenuti gli enti strumentali, controllati e partecipati dalla Regione, con riguardo ai terreni di loro proprietà.

2. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco di cui al comma 1 viene reso pubblico e accessibile tramite il sistema informativo della Giunta regionale.



## *Consiglio Regionale della Calabria*

3. L'assegnazione dei terreni avviene a titolo oneroso secondo i parametri contenuti nel regolamento di attuazione di cui al comma 1 dell'articolo 3, nel rispetto delle previsioni del regolamento regionale 6 aprile 2017 n. 6 (Regolamento di disciplina dell'uso in concessione, locazione o ad altro titolo, di beni immobili della Regione Calabria), ove compatibili.

### Art. 3

#### (Procedure per il conferimento ai giovani agricoltori)

1. Gli elenchi degli immobili individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, unitamente al regolamento di attuazione e allo schema di avviso pubblico, sono approvati dalla Giunta regionale. Il dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, conformemente alle previsioni contenute nella legislazione vigente, provvede all'emanazione degli avvisi pubblici per la concessione o locazione dei terreni contenuti in tali elenchi, ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), e idonei per la cessione in locazione a giovani agricoltori singoli o associati in forma cooperativa. Provvede, altresì all'istruttoria e alla stipula dell'atto di assegnazione.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono al censimento dei terreni agricoli o a vocazione agricola appartenenti al proprio patrimonio nell'ambito dei quali individuare gli immobili da destinare annualmente, con apposito bando pubblico, alla locazione con contratto agrario a giovani imprenditori agricoli singoli o associati in forma cooperativa, così come definiti dal regolamento (CE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio. In caso di beni della Regione gestiti da enti strumentali o partecipati, a tali adempimenti provvedono i soggetti gestori, nel rispetto della disciplina posta dal comma 3 dell'articolo 2 del regolamento regionale 6/2017.

3. Le risultanze del censimento predisposto dai comuni sono pubblicate da ogni ente locale nel rispettivo albo pretorio e sito internet e sono inserite nell'elenco previsto al comma 2 dell'articolo 2.

4. La concessione o locazione dei terreni agricoli o a vocazione agricola contenuti negli elenchi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2, appartenenti al demanio, al patrimonio disponibile della Regione, agli enti locali e agli altri enti pubblici è disposta conformemente alla legislazione nazionale e regionale vigente.

5. Gli avvisi pubblici regionali e comunali prevedono l'affidamento in concessione o locazione dei terreni di proprietà pubblica a favore dei giovani agricoltori di età inferiore a quarant'anni e con priorità ai giovani al primo insediamento e alle cooperative sociali così come definiti dal regolamento (CE)



*Consiglio Regionale della Calabria*

1305/2013. Le locazioni prevedono il vincolo di destinazione agricola per un periodo equivalente alla durata del rapporto.

Art. 4

(Norme per favorire il recupero produttivo  
e contenere il consumo di suoli agricoli)

1. Sono consentiti, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, gli interventi strumentali di miglioramento fondiario e agronomico rivolti alla coltivazione, all'allevamento del bestiame, alla silvicoltura nonché quelli funzionali alla conduzione dell'impresa agricola, alle attività di trasformazione, elaborazione e commercializzazione delle produzioni vegetali e animali, all'agriturismo e alle attività annesse e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile. Gli interventi di miglioramento fondiario e agronomico sono preliminarmente concordati e autorizzati dal concedente e, nel caso di locazione, sono attivate le procedure di cui all'articolo 16 della l. 203/1982.

2. Nel caso di inosservanza del vincolo di destinazione agricola degli immobili affidati o della procedura di cui al comma 1, si applica all'assegnatario la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 5 mila euro e non superiore a 50 mila euro e la sanzione accessoria consistente nella demolizione delle opere non concordate e autorizzate e nel ripristino dei luoghi a proprie spese.

Art.5

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.